

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale nr. 01 del 19/03/2025

OGGETTO: Parere sulla sez. 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, inserita all’interno della proposta del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027

Il sottoscritto rag. Loro Antonio, revisore unico dei conti del Comune di San Pietro Al Tanagro (SA), nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 21.03.2024, a seguito richiesta prot. **nr. 0001376/2025** del 12/03/2025 e ricevuti gli atti è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito Sezione 3.3 della proposta del PIAO, dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2025/2027.

premesso che:

l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria

accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 36 del 27/12/2024;

con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 27/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Premesso altresì che:

l’art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

l’art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

□ l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che “Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”

□ Dato atto che il Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, e precisamente 9 dipendenti, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

□ Dato atto che l'art.4 C.1 lett. c d e l Decreto 30/06/2022 n.132 prevede che “il Piano triennale di fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare :

1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle “esigenze funzionali”.

Richiamati in particolare:

il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con

decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga

al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 Agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall' Ente e dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2024/2026 che era stato previsto nel DUPS;

□ Dato atto che in tale sezione 3.3 del PIAO, viene prevista per il triennio 2025/2027 un programma di assunzioni;

VISTO E CONSIDERATO

- che l'Ente ha programmato assunzioni per il periodo di riferimento 2025-2027;

- che è necessario acquisire i pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili dei Servizi;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2025-2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

INVITA ALTRESI'

a rivedere e verificare, dopo l'approvazione del rendiconto 2024, la programmazione del fabbisogno del personale;

a mantenere e monitorare gli equilibri di bilancio;

a verificare nel Bilancio la sostenibilità della spesa nel tempo;

TUTTO CIO' PREMESSO ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda la sezione 3.3 del PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) 2025-2027 relativamente alla sottoscrizione 3.3 - piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Li 19/03/2025

Il Revisore dei conti

Rag. Antonio Loro

LORO ANTONIO

RAGIONIERE COMMERCIALISTA

Via Principe di Piemonte, 29 - Fontanarosa (Av)

C.F.: LRO NTN 65A10 D671Q

P.IVA: 01802850642

Tel. 0825.475282 - 338.8493784

Antonio Loro